

COMUNE DI

COLOGNO MONZESE

(provincia di Milano)

ATTESTAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO


Si attesta che il presente elaborato tecnico è identico all'originale agli atti di questo Comune.

24 MAG. 1989

Cologno Monzese, li

L'INGEGNERE/CAPO
IL RESPONSABILE S.T.

(Capodicasa Geom. Giovanni)



PIANO REGOLATORE GENERALE


NORME DI ATTUAZIONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n.27, del 7.4.75
modificata con DELIB. C.C. n.248 del 21.7.75

APPROVAZIONE C.R.C. n.86811 del 11.8.75

CONTRODEDUZIONI: DELIB. C.C. n.361 del 23.3.76

DECRETO DI APPROVAZIONE n. 19667 del 14.11.78



Il Segretario Generale
(dott Gilberto Boninsegna)

Il Sindaco
(dott Carlo Bonalumi)

progettisti: dott.arch. Marco Bacigalupo dott arch Demetrio Costantini
collab. : dott.arch. Laura Canesi Raimondi

S O M M A R I O

ART. 1 - APPLICAZIONE DEL PIANO

- 1,1 Applicazione del piano
- 1,2 Deroghe
- 1,3 Gerarchia delle fonti
- 1,4 Elenco degli elaborati

ART. 2 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE E DESTINAZIONE

D'USO

- 2,1 Elenco delle zone
- 2,2 Destinazioni specifiche, consentite ed escluse
- 2,3 Residenza
- 2,4 Attività primaria
- 2,5 Attività industriali e artigianali
- 2,6 Attività terziarie
- 2,7 Attività di interesse pubblico

ART. 3 - ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

- 3,1 Attuazione del P.R.G.
- 3,2 Programmi pluriennali di attuazione
- 3,3 Piani di inquadramento operativo
- 3,4 Pianificazione particolareggiata esecutiva
- 3,5 Autorizzazione della attività edilizia
- 3,6 Sospensione della concessione edilizia
- 3,7 Ambiti di risanamento e ristrutturazione
- 3,8 Edilizia economica e popolare
- 3,9 Dimensione dei piani di lottizzazione
- 3,10 Autorizzazione dei piani di lottizzazione

ART. 4 - NORME REGOLANTI LA EDIFICAZIONE

- 4,1 Determinazione della edificabilità
- 4,2 Indice di fabbricabilità territoriale
- 4,3 Indice di fabbricabilità fondiaria

- 4,4 Limite di copertura
- 4,5 Volume utile lordo
- 4,6 Altezza degli edifici
- 4,7 Parcheggi
- 4,8 Urbanizzazione primaria
- 4,9 Urbanizzazione secondaria

ART. 5 - NORME PARTICOLARI PER LA ZONA B

- 5,1 Modalità per la edificazione
- 5,2 Limiti per la edificazione a singola concessione
- 5,3 Limiti per la edificazione a pianificazione particolareggiata esecutiva
- 5,4 Limiti di altezza per le zone a tipologia unifamiliare
- 5,5 Verifica degli standards urbanistici
- 5,6 Attività produttive esistenti in zona B

ART. 6 - NORME PARTICOLARI PER LA ZONA C

- 6,1 Limiti per la edificazione

ART. 7 - NORME PARTICOLARI PER LE ZONE D1 e D2

- 7,1 Descrizione delle zone D1 e D2 - interventi ammessi
- 7,2 Aree di completamento e aree di espansione
- 7,3 Limiti per la edificazione
- 7,4 Standards per le zone D1 e D2
- 7,5 Standards di accettabilità per gli scarichi industriali
- 7,6 Obbligo di piantumazione per i nuovi insediamenti

ART. 8 - NORME PARTICOLARI PER LA ZONA D3

- 8,1 Modalità di attuazione
 - 8,2 Limiti per la edificazione
- AVVERTENZA

ART. 9 - NORME PARTICOLARI PER LE ZONE F1 ED F2

9,1 Zona F1

9,2 Zona F2

9,3 Realizzazioni di interventi pubblici

9,4 Realizzazioni di interventi privati di uso pubblico

9,5 Edifici esistenti nelle zone F1 ed F2

9,6 Attività primaria

9,7 Accorpamento di aree di interesse pubblico

9,8 Permute per la acquisizione di aree pubbliche

9,9 Ammissibilità di parcheggi privati nel sottosuolo
di aree destinate a parcheggio pubblico

ART. 10 - NORME RELATIVE ALLE STRADE

10,1 Arretramenti obbligatori lungo le strade urbane

10,2 Caratteristiche delle nuove strade urbane

10,3 Distanze obbligatorie lungo le Tangenziali

10,4 Modifiche di tracciato in sede esecutiva

10,5 Distanze obbligatorie lungo il fiume Lambro e
il canale Martesana

10,6 Inedificabilità delle fasce di rispetto

ART. 11 - TUTELA DEI VALORI STORICO - AMBIENTALI

11,1 Edifici meritevoli di conservazione e tutela

11,2 Aree di verde privato

11,3 Norme per i centri di Cologno, S.Maurizio, S.Giuliano.

AVVERTENZA

I richiami alle leggi vigenti sono così effettuati:

L.n.1150: Legge Urbanistica 17.8.1942 n.1150 e successive
modificazioni e integrazioni

L.n. 167: Legge 18.4.1962 n.167 e successive modificazioni
e integrazioni

L.n. 765: Legge 6.8.1967 n.765

L.n. 865: Legge 22.10.1971 n.865

L.n. 426: Legge 11.6.1971 n.426

L.R.n.51: Legge Regionale 15.4.1975 n.51

Nel testo adottato dal Consiglio Comunale il 24.7.1975 n.27 e
il 21.7.1975 n.4 è contenuto il termine "licenza" edilizia. In
conformità alla successiva legge 28.1.1977 n.10 al termine
"licenza" è stato sostituito nel presente testo quello di "con-
cessione".

ART. 1 - APPLICAZIONE DEL PIANO

1,1 Tutto il territorio comunale si intende interessato dal Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art.7 della L. n. 1150 e della L.R. n.51.

L'uso del suolo e le iniziative edilizie sono soggetti alle leggi vigenti, alla disciplina delle presenti norme, alle disposizioni del Regolamento Edilizio e degli altri regolamenti comunali per quanto non sia in contrasto con leggi successivamente emanate e con le presenti norme.

1,2 Non sono ammesse deroghe alle presenti norme se non per edifici pubblici, di uso e interesse pubblico, come stabilito dall'art.41 quater della Legge Urbanistica.

1,3 Le norme particolari, i vincoli e le destinazioni di zona risultanti dalle tavole di piano prevalgono sulla normativa generale delle presenti Norme e del Regolamento Edilizio. Le indicazioni contenute nella tavola in scala 1:2000 prevalgono su quelle, eventualmente difformi, contenute nella tavola 1:5000.

1,4 Il P.R.G. si compone dei seguenti elaborati:

- 1) Tavola generale di piano in scala 1:5000, estesa all'intero territorio
- 2) Tavola della viabilità principale, in scala 1:5000
- 3) N.4 tavole particolari in scala 1:2000, relative all'intero territorio, contenenti ulteriori specificazioni relative all'azonamento, ai servizi, alla viabilità.
- 4) Inquadramento territoriale in scala 1:25.000
- 5) Stato di fatto in scala 1:5000
- 6) Norme tecniche di attuazione
- 7) Relazione

ART. 2 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE

2,1 Il territorio comunale è suddiviso in zone territoriali omogenee ai sensi e per gli effetti dell'art.17 della L.n.765 e del D.l. 2.4.1968.

Elenco delle zone:

zona B = aree di completamento residenziale

zona C = aree di espansione residenziale

zona D1 = aree per insediamenti terziari

zona D2 = aree per insediamenti industriali

zona D3 = zona speciale per attrezzature connesse alla stazione di Bettolino Freddo della linea Metropolitana

zona F1 = aree a verde, attrezzature e impianti di carattere generale di interesse comunale

zona F2 = aree a verde, attrezzature e impianti di carattere generale di interesse intercomunale.

Le zone di cui sopra sono riportate con apposite campiture e segni grafici nelle tavole di azionamento.

2,2 Destinazioni specifiche, consentite ed escluse

Per ciascuna zona sono stabilite le destinazioni specifiche, quelle consentite e quelle escluse. Le destinazioni consentite sono sindacabili da parte della Amministrazione Comunale che, nelle norme di attuazione degli strumenti di pianificazione particolareggiata esecutiva ovvero con apposite determinazioni da assumere in occasione della definizione dei Programmi di attuazione di cui all'art.3, potrà escludere o limitare le destinazioni contrastanti e incompatibili con le caratteristiche e le destinazioni specifiche di zona ovvero con gli obiettivi di piano regolatore.

- 2,3 Residenza - Sono specificamente destinate alla residenza le zone B e C. Negli insediamenti industriali e terziari la residenza è consentita unicamente per il personale di custodia o per le persone la cui presenza in loco sia richiesta da particolari motivi connessi al ciclo produttivo. Negli insediamenti artigianali e in quelli connessi alla attività agricola è consentita la residenza dei conduttori le attività medesime.
- 2,4 Attività primaria - L'attività primaria è consentita in tutte le aree inedificate fino alla attuazione delle destinazioni specifiche previste dal piano. E' fatto comunque divieto di mantenere stalle, porcilaie, pollai e allevamenti in genere all'interno dello abitato o in edifici anche parzialmente utilizzati per la residenza.
- 2,5 Attività industriali e artigianali - E' specificamente destinata alle attività industriali e artigianali (con la esclusione delle industrie siderurgiche, petrolchimiche, galvaniche o comunque nocive) la zona D2. Le attività produttive esistenti, insediate nelle zone B e C, potranno essere mantenute in loco nei limiti e con le cautele di cui all'art. 5, 6.
- L'insediamento di nuove attività industriali è escluso nelle zone B, C, F1 ed F2.
- Le attività artigianali di servizio sono consentite nella zona B, C, D1 e D3; nelle zone medesime, in edifici a sé stanti, potranno essere consentite attività artigianali assimilabili alla piccola industria, comportanti lavorazioni non nocive né moleste o comunque inquinanti.

2,6 Attività terziarie - Sono specificamente destinate alle attività terziarie le zone D1 e D3. Le attività terziarie possono essere consentite nelle zone D2 e nelle zone B e C quando siano integrative delle funzioni residenziali o di servizio delle medesime. Edifici di nuova realizzazione interamente o prevalentemente destinati ad uffici, che non siano direttamente connessi ad attività produttive già insediate in Cologno o che superino il volume di mc.3.000, potranno essere consentiti solamente nell'ambito di pianificazione particolareggiata esecutiva. Non è ammessa la ristrutturazione e trasformazione ad uffici di edifici residenziali esistenti. Le attività commerciali sono regolate dal Piano per lo sviluppo e adeguamento della rete distributiva (L.n.426).

2,7 Attività di interesse pubblico - Oltre che nelle zone F, le attrezzature, gli edifici, gli impianti e i servizi pubblici o di interesse pubblico sono insediabili in tutte le zone edificabili, salvo diversa determinazione da parte della Amministrazione Comunale.

ART. 3 - ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

- 3,1 L'attuazione del piano viene programmata dalla Amministrazione comunale sulla base di Programmi pluriennali di attuazione da adottarsi dal Consiglio Comunale in conformità all'art.32 della L.R. n.51.
Eventuali piani settoriali (piano per l'edilizia scolastica o di altri servizi, piani per l'edilizia popolare, ecc.) aventi validità poliennale, dovranno essere assogettati a verifica in connessione al Programma pluriennale di attuazione.
- 3,2 Contenuti, finalità, elementi costitutivi dei Programmi pluriennali di attuazione sono stabiliti dagli artt. 33 e 34 della L.R. n.51.

ART. 3 - ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

- 3,1 L'attuazione del piano viene programmata dalla Amministrazione comunale sulla base di Programmi pluriennali di attuazione da adottarsi dal Consiglio Comunale in conformità all'art.32 della L.R. n.51.
Eventuali piani settoriali (piano per l'edilizia scolastica o di altri servizi, piani per l'edilizia popolare, ecc.) aventi validità poliennale, dovranno essere assoggettati a verifica in connessione al Programma pluriennale di attuazione.
- 3,2 Contenuti, finalità, elementi costitutivi dei Programmi pluriennali di attuazione sono stabiliti dagli artt. 33 e 34 della L.R. n.51.

3,3

Il Programma pluriennale di attuazione potrà essere accompagnato da piani di inquadramento operativo allo scopo di:

- 1) delimitare e precisare gli ambiti di intervento della pianificazione particolareggiata esecutiva, in variante delle delimitazioni eventualmente già proposte dalla tavola di azionamento del piano regolatore generale o sulla base di successive determinazioni dell'Amministrazione ai sensi dell'art.28 della L. n.1150;
- 2) inquadrare le previsioni inerenti le infrastrutture principali e le opere di urbanizzazione secondaria al fine di garantire il corretto inserimento degli interventi di pianificazione particolareggiata esecutiva nel territorio circostante l'area di intervento;
- 3) individuare le aree o i volumi da destinare a varianti aggiuntive del piano di cui alla L. n. 167

Il piano di inquadramento operativo è atto con efficacia interna.

3,4. Strumenti di pianificazione particolareggiata esecutiva sono:

- 1) il piano delle aree per l'edilizia economica e popolare (LL.n.167 e n.865)
- 2) il piano delle aree destinate a insediamenti produttivi (art.27 della L; n.865)
- 3) il piano particolareggiato (artt.13,14,15,16,17, della L.n.1150)
- 4) la lottizzazione convenzionata di iniziativa pubblica o privata (art.28 della L; n.1150)

3,5 La autorizzazione comunale di opere edilizie o di urbanizzazione (art.31 della L.n.1150) è subordinata alla predisposizione e approvazione di strumenti di pianificazione particolareggiata esecutiva:

- nelle zone di espansione C e nelle aree di espansione delle zone D1 e D2
- nelle zone di completamento B quando previsto dalle presenti Norme, dalla Tavola di azzonamento, dai Programmi annuali di attuazione ovvero quando il Sindaco intenda avvalersi della facoltà di cui all'ultimo comma dell'art.8 della L.n.765
- comunque ogni volta che l'indice di fabbricabilità fondiaria risulti superiore a 30.000 mc/Ha e/o l'altezza sia superiore a m.25.

Nelle aree obbligatoriamente soggette a pianificazione particolareggiata esecutiva e nelle zone F, potranno essere autorizzati con singola concessione:

- interventi di restauro conservativo di edifici vincolati dalla Legge n.1089 o indicati nelle tavole di piano come meritevoli di tutela;
- interventi di manutenzione e adeguamento igienico in edifici abitati nella misura strettamente indispensabile a rendere abitabili gli stessi, a condizione che non si modifichino le destinazioni nè si aumenti la superficie utile in misura superiore al necessario per realizzare servizi igienici.

3,6 L'autorizzazione della concessione edilizia potrà essere sospesa qualora, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di concessione, il Consiglio Comunale deliberi la predisposizione per l'inerente piano particolareggiato, semprechè del piano stesso venga deliberata l'adozione entro 180 giorni dalla data suddetta.

3,7 Nell'ambito delle aree delimitate e definite nelle tavole in scala 1:2000 come ambiti di risanamento e di ristrutturazione dovranno essere identificate mediante subcomparti le aree da assogettare a intervento edilizio diretto (concessione edilizia) e ad intervento edilizio preventivo (piani particolareggiati e piani di lottizzazione)

Ambiti parametrati:

nelle tavole in scala 1:2000 sono individuate, con apposita perimetrazione, aree per le quali sono preventivamente definite:

- quantità e locazione del volume realizzabile, ovvero precisazione planivolumetrica della edificazione consentita;
- quantità e localizzazione delle superfici da cedere alla Amministrazione Comunale per la formazione di spazi pubblici, quale contributo di urbanizzazione.

La edificazione negli ambiti parametrati è pertanto subordinata, oltre che alle norme e modalità di attuazione stabilite per le singole zone, al rispetto delle indicazioni di cui sopra.

3,8 Edilizia Economica e Popolare

In aggiunta alle previsioni del piano di cui alla legge n. 167 l'Amministrazione Comunale formulerà, nella predisposizione dei Programmi annuali di attuazione del P.R.G. proposte in ordine al vincolo di aree o volumi, per gli effetti di applicazione della L.n.167, in ogni intervento di pianificazione particolareggiata esecutiva a risanamento o ricostruzione dell'abitato esistente, nella misura necessaria

a garantire e tutelare i residenti e gli esercenti piccole attività artigianali e commerciali, aventi i requisiti di assegnatari di alloggi economico popolari.

- 3,9 La dimensione minima di un piano di lottizzazione è definita da apposita determinazione comunale in base a piani di inquadramento operativi. In assenza di particolare determinazione si assumono le delimitazioni indicate nella tavola di azionamento.
- 3,10 L'autorizzazione dei piani di lottizzazione è regolata dallo art.28 della L.Urbanistica e dagli artt.35 e 36 della L.R.n.51. Gli elaborati da allegare alla richiesta di autorizzazione devono comprendere:
- a) planimetria in scala non inferiore a 1:1000 contenente i dati di misurazione, riferimento, intestazione catastale, nonché i dati di verifica della misurazione sul terreno con tutti gli elementi atti al controllo delle dimensioni ed il calcolo della volumetria edificabile in base alle norme di zona.
 - b) planimetria di progetto, in scala non inferiore a 1:500, contenente tutte le indicazioni planivolumetriche degli edifici previsti, la ubicazione delle aree da cedere per la formazione di strade, spazi pubblici, attrezzature ad uso pubblico.
 - c) rappresentazione generale e particolareggiata delle opere di urbanizzazione primaria.
 - d) relazione tecnica illustrativa dei criteri urbanistici e delle modalità esecutive.

- e) impegnativa da registrarsi in atti pubblici prima del rilascio della autorizzazione nel quale la proprietà dell'area dichiara di assumere tutti gli oneri di cui all'art.28 della Legge Urbnaistica.

ART. 4 - NORME REGOLANTI LA EDIFICAZIONE

- 4,1 La edificazione è determinata dagli indici di fabbricabilità territoriale o fondiaria, compatibilmente con la osservanza delle altre limitazioni e prescrizioni stabilite dalle presenti Norme, dalla tavola di Piano Regolatore e dal Regolamento Edilizio.
- 4,2 L'indice di fabbricabilità territoriale (It) è il rapporto tra il volume (V), computato come al paragrafo 4,5 e l'intera superficie dell'ambito di un intervento di pianificazione particolareggiata esecutiva, comprendente sia le aree edificabili che quelle destinate a verde, a servizi pubblici e alla formazione di nuove strade. L'indice di fabbricabilità territoriale determina il volume edilizio lordo realizzabile in un determinato ambito territoriale oggetto di pianificazione particolareggiata esecutiva.
- 4,3 L'indice di fabbricabilità fondiaria (If) : negli interventi a singola concessione definisce il volume realizzabile sull'area edificabile di proprietà del richiedente. Negli strumenti di pianificazione particolareggiata esecutiva, l'indice di fabbricabilità fondiaria costituisce il limite di concentrazione sulla superficie fondiaria del volume realizzabile in base all'applicazione dell'indice di fabbricabilità territoriale. Per superficie fondiaria si intende l'area di proprietà oggetto di intervento, depurata della superficie destinata a verde, servizi pubblici e strade. La superficie destinata alla formazione di nuove strade viene computata convenzionalmen-

te in ragione di 6,5 mq.ogni 100 mc.

4,4 Indipendentemente dai rapporti di copertura stabiliti dal Regolamento Edilizio, il 50% delle aree edificabili dovrà rimanere inediticato sia fuori che entro terra, con la sola tolleranza, per le sporgenze entro terra, delle opere di fondazione. La limitazione suddetta non si applica per i parcheggi sotterranei realizzabili sulle aree destinate specificamente a parcheggio pubblico dal presente P.R.G. L'area inediticata dovrà essere sistemata a verde e piantumata ovunque possibile con alberature.

Le superfici pavimentate strettamente indispensabili (riconosciute tali dalla Commissione Edilizia in sede di esame della domanda di licenza edilizia) dovranno essere di tipo permeabile. Nell'ambito di strumenti di pianificazione particolareggiata esecutiva o di piani di inquadramento operativo la percentuale di area inediticata potrà essere modificata per esigenze di pubblico interesse.

4,5 Ai fini del computo degli indici di fabbricabilità si terrà conto delle superfici lorde fuori terra e di quelle entro terra utilizzabili per laboratori, uffici, magazzini, mense, sale riunioni, esercizi pubblici o comunque agibili, con permanenza anche temporanea di persone.

Ai fini dei limiti inderogabili di densità edilizia il volume lordo si ricava moltiplicando le superfici lorde comprese entro il profilo esterno delle pareti di chiusura dei singoli piani agibili (compresi eventuali piani interrati, seminterrati e soppalchi) per le altezze virtuali di interpiano pari a m.3,30 indipendentemente dalla minore o maggiore altezza reale.

Sono da escludersi dal computo del volume:

- i volumi destinati a porticato aperto;
- i volumi tecnici interrati o superiori al solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile;
- i volumi in edifici privati destinati permanentemente, in base ad apposita convenzione, al soddisfacimento dello standard di attrezzature pubbliche comunali e di quartiere;
- i volumi compresi nell'edificio destinati ad autorimesse, nei limiti stabiliti dalla dotazione obbligatoria, con tolleranza non superiore al 10%. Le autorimesse seminterrate o fuori terra, in corpi separati dall'edificio principale o ad esso accostati ma estranei, verranno computate nel volume edificabile in base al volume reale fuori terra.

4,6 L'altezza massima degli edifici, ai soli fine del limite inderogabile di altezza stabilito per ciascuna zona, è espressa mediante il numero dei piani fuori terra.

I piani seminterrati sporgenti per un'altezza superiore a m.1,60 all'intradosso verranno computati come piani fuori terra. I piani di altezza netta interna superiore a m.4,50 verranno computati in misura doppia salvo che per gli edifici di tipo industriale.

4,7 Per ogni nuovo edificio o per la trasformazione di edifici esistenti, oltre agli spazi di parcheggio privato in misura di 1 metro quadro ogni 20 metri cubi come previsto dall'art.41 sexies della L.n.1150

dovranno essere riservati spazi di parcheggio pubblico nelle misure seguenti:

- mq.10 ogni 100 mq. di superficie lorda residenziale
- mq.50 ogni 100 mq. di superficie lorda destinata ad uffici;

- mq.100 ogni 100 mq. di superficie lorda destinata a negozi, mercato, esposizione, esercizio pubblico in genere;
- mq.20 ogni 100 mq. di superficie lorda destinata a laboratorio.

La superficie, nel caso di costruzione a più piani, si definisce come somma delle superfici di ciascun piano. Detti spazi, che potranno essere ubicati anche a livello diverso dal piano terreno, dovranno essere direttamente accessibili dalla sede viaria.

Negli edifici residenziali dovranno essere in ogni momento liberamente accessibili, con eccezione per gli edifici di tipo unifamiliare che potranno prevedere la quota di parcheggio pubblico come aggiuntiva a quella di parcheggio privato. Per tutti gli edifici ad occupazione discontinua, gli spazi di parcheggio pubblico dovranno essere liberamente accessibili per tutto il tempo di apertura o funzionamento.

4,8 Urbanizzazione primaria - Si intende la dotazione di un'area fabbricabile con i seguenti servizi:

- accesso a mezzo di strada idonea al traffico veicolare, dotata di impermeabilizzazione e spazi accessori: marciapiedi, eventuali aiuole spartitraffico, parcheggi privati e pubblici (art.41 sexies della L.n.1150 e art.4,7 delle presenti Norme).
- condotte per l'allacciamento alla rete di distribuzione di acqua potabile
- condotte per lo smaltimento delle acque chiare e luride, complete di opere accessorie.
- condotte per l'allacciamento alla rete di distribuzione del gas domestico.
- rete e impianto di illuminazione stradale
- spazi di verde attrezzato relativi all'insediamento

- cessione delle aree necessarie per i suddetti servizi. I suddetti oneri, interamente a carico dei richiedenti licenza di edificazione, possono essere monetizzati dalla Amministrazione Comunale con apposita deliberazione.

4,9 Urbanizzazione secondaria - E' costituita:

- dalla costruzione di tronchi di strada e relative attrezzature, dalla costruzione di tronchi di condotte per acqua, fognatura, gas, illuminazione stradale appartenenti alle reti principali. (*)

Quando dette opere siano indispensabili per la realizzazione dell'insediamento, per intero o parzialmente, la attuazione deve essere considerata, per intero o parzialmente, contributo di urbanizzazione primaria.

- dalla cessione delle aree necessarie per opere di cui sopra.
- dalle attrezzature di interesse pubblico elencate nell'art.44 della L.n.865 e relative aree.

Quota parte dei suddetti oneri é a carico dei richiedenti concessione edilizia. Salvo diversi accordi da regolare con apposita convenzione, la quota parte degli oneri di urbanizzazione secondaria verrà monetizzata dall'Amministrazione Comunale in riferimento ai metri cubi o ai metri quadrati coperti di costruzione.

(*) Per "rete principale" si intende :

- la rete stradale principale indicata nella tavola della viabilità
- i tronchi di fognatura, i cavi e le condotte dimensionati per servire intere zone e non solo singoli insediamenti.

ART.5 - NORME PARTICOLARI PER LA ZONA B

5,1 Fatte salve le norme individuate all'art.11, nella zona B la edificazione è normalmente autorizzata con singola concessione salvo che:

- negli ambiti di risanamento e ristrutturazione di cui al paragrafo 3,6;
- interventi di demolizione e ricostruzione interessanti superfici superiori a 10.000 mq. o volumi superiori a 20.000 mc. (valutati in relazione ad analoghi interventi proposti o proponibili in tempi differenti ma oggettivamente collegati o risultanti da frazionamenti operati dopo l'adozione delle presenti norme).

5,2 La edificazione a singola concessione è così limitata:

- Indice di fabbricabilità fondiaria (If) = 1,5 mc/mq
- Altezza massima (H) = 6 piani

A richiesta dell'Amministrazione Comunale, dove se ne riscontrano l'opportunità, parte dell'area di proprietà (eccedente quella necessaria alla dotazione di parcheggi di cui all'art.4,7) potrà essere assoggettata a servitù di uso pubblico.

5,3 La edificazione in base a pianificazione particolareggiata esecutiva è così limitata:

- Indice di edificabilità non superiore a quello medio preesistente
- Altezza massima (H) = 6 piani
- Cessione di area per la urbanizzazione primaria e secondaria al netto di superfici stradali e in aggiunta alla superficie di parcheggio privato di cui all'art.41 sexies della legge n.1150 = 26,5 mq/100 mc.

Negli interventi di iniziativa pubblica di risanamento,

ristrutturazione e recupero di strutture edilizie esistenti aventi densità edilizia superiore a quella consentita dalle presenti norme, è consentito di ricostruire o recuperare fino al 70% del volume esistente.

- 5,4 I lotti interclusi o compresi in zone prevalentemente edificate con casette di tipo unifamiliare non potranno essere edificati o riedificati con altezze superiori a tre piani, salvo che non sia diversamente stabilito da strumenti di pianificazione particolareggiata esecutiva.
- 5,5 La edificazione su lotti non preventivamente soggetti a pianificazione particolareggiata esecutiva, comporta la verifica, a cura della Amministrazione Comunale, della sufficienza o meno nella zona degli standards urbanistici minimi obbligatori. In conseguenza di tale verifica l'Amministrazione Comunale potrà proporre al richiedente concessione la permuta della'area con altra area edificabile, come previsto dai paragrafi 9,7 e 9,8.
- 5,6 Le attività artigianali e di piccola industria insediate in zona B alla data di adozione del PRG, nelle quali non si svolgano lavorazioni moleste o comunque inquinanti, potranno essere oggetto di risanamento e di ristrutturazione. Eventuali ampliamenti potranno essere consentiti in misura non superiore al 20% della volumetria esistente e comunque in base alle limitazioni stabilite per la edificazione in zona D2, previa verifica, da parte dell'Amministrazione comunale, della compatibilità con il tessuto residenziale e parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario.

ART. 7 - NORME PARTICOLARI PER LE ZONE D1 e D2

7,1 La zona D1 comprende le parti del territorio destinate al completamento e alla espansione degli insediamenti terziari.

La zona D2 comprende le parti del territorio destinate esclusivamente:

- all'ampliamento, per documentate necessità, di attività produttive già insediate, non nocive né moleste;
- insediamento di nuove attività produttive, non nocive né moleste, ad alta capacità occupazionale ovvero sussidiarie di attività produttive già insediate.

La richiesta di concessione deve pertanto impegnativamente e precisamente descrivere e documentare la destinazione dell'edificio e la sua coerenza con la destinazione di zona.

In caso di modificazione o trasformazione della attività precisata nella concessione è fatto obbligo al proprietario dell'immobile di inoltrare apposita domanda al Sindaco al fine di ottenere la agibilità dell'edificio in relazione alle modificazioni o trasformazioni proposte.

7,2 La tavola di azionamento indica le aree D1 e D2 di completamento, edificabili in base a semplice concessione e quelle di espansione, nelle quali la edificazione è subordinata alla predisposizione di pianificazione particolareggiata esecutiva.

La utilizzazione edilizia della zona D2 di espansione è subordinata alla adozione di un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi in base all'art.27 della L.n.865. Dette aree verranno assegnate, con diritto di prelazione, agli artigiani e alle industrie attualmente insediate all'interno del tessuto urbano in aree recuperabili per la formazione di spazi pubblici o comunque da trasferire per motivi di pubblica utilità.

ART.6 - NORME PARTICOLARI PER LA ZONA C

- 6,1 Nella zona C la edificazione, subordinata a pianificazione particolareggiata esecutiva, è così limitata:
- Indice di fabbricabilità territoriale (It) = 1,5 mc/mq
 - Indice di fabbricabilità fondiaria (If) = 3,5 mc/mq
 - Altezza massima (H) = 9 piani
 - cessione di area per la urbanizzazione secondaria (al netto di superfici stradal_u e in aggiunta alla superficie di parcheggio privato di cui all'art.41 sexies della L.n.1150) da reperire interamente all'interno dell'unità di intervento = 26,5 mq/100 mc.

Nell'ambito del comprensorio CL6 previsto ad edilizia economico-popolare dal piano consortile C.I.M.E.P. vanno applicati gli indici di fabbricabilità territoriale pari a 1,8 mc./mq. e fondiario pari a 4,5 mc./mq.

COMI AGGIUNTI IN FORZA DELLA VARIANTE DELIBERATA CON ATTO N. 249 DEL 6.7.1982 DI CONSIGLIO COMUNALE:

La collocazione delle aree di standard previsto, dalle tavole di P.R.G. nell'ambito dei comparti di espansione residenziale è da considerare in dicativa e pertanto potrà essere variata - sempre nell'ambito dello stes so comparto - in sede di pianificazione esecutiva purchè risulti finalizata ad un miglioramento per ragioni di pubblico interesse.

La dimensione delle superfici a standard è da considerarsi indicativa in quanto la dimensione effettiva deve corrispondere al peso dell'insediamento previsto dal piano esecutivo riferito alla prevista dotazione di 26,5 mq/ab.

ARTICOLO SOSTITUITO : VEDI PAGINA N. 31

7,3 La edificazione nella zona D1 e D2 (e nelle altre zone per l'ampliamento di insediamenti esistenti, come specificato al par.2,5) è così limitata:

- Indice di fabbricabilità fondiaria (If) = 2 mc/mq
- Rapporto di copertura = 40% della superficie territoriale
- Altezza massima laboratorie e magazzini (esclusi camini e apparecchiature tecnologiche inerenti alla lavorazione) =
- Altezza massima uffici = 3 piani
- Altezza massima per una singola L.E. = 6 piani
- Altezza massima per edifici nell'ambito di piani particolareggiati esecutivi = 18 piani

ARTICOLO SOSTITUITO : VEDI PAGINA N. 31

7,4 Negli insediamenti di nuovi complessi produttivi e terziari le dotazioni minime di aree da destinare a verde o attrezzature pubbliche, in aggiunta alle superfici di parcheggio privato di cui alla L.765, sono le seguenti:

- nuovi insediamenti terziari = 100 mq. ogni 100 mq. di superficie totale lorda
- nuovi insediamenti industriali = 80 mq. ogni 100 mq. di superficie coperta dei quali almeno la metà deve essere reperita all'interno dell'area di intervento, mentre la parte rimanente può essere proposta in aree esterne ovvero monetizzata.

Nelle quantità suddette sono comprese le superfici di parcheggio pubblico di cui al par.4,7.

Come in relazione all'area territoriale di intervento, dovranno essere assicurate le quantità di cui ai punti 2 e 3 dell'art.22 della L.R. 15.4.1975 n.51.

Per l'ampliamento di insediamenti autorizzati prima della data di entrata in vigore del Regolamento Edilizio (15/7/1970), le quantità suddette dovranno essere garantite solo per la parte di ampliamento.

Nel caso di modesti insediamenti che comportino la messa a disposizione di superfici minute e difficilmente utilizzabili per scopi pubblici, il richiedente concessione edilizia potrà proporre la monetizzazione del contributo in base, ferma restando la facoltà della Amministrazione di procedere in base a quanto previsto ai paragrafi 9,7 e 9,8.

7,5' Standards di accettabilità per gli scarichi industriali

Tutti i nuovi insediamenti e impianti classificati industriali o artigianali, indipendentemente dalla loro dimensione, dovranno adottare tutti quegli accorgimenti, impianti e misure tecnologiche necessarie ad evitare ogni pericolo di inquinamento. L'Amministrazione Comunale provvederà a rendere noti gli standards di accettabilità degli scarichi di ogni tipo.

All'atto della richiesta di concessione o di lottizzazione convenzionata o di piano particolareggiato i richiedenti dovranno, oltre agli altri documenti richiesti, fornire una precisa e dettagliata relazione tecnica dove si dimostri e si garantisca da parte dei privati o pubblici edificatori che sono stati adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari affinché l'insediamento e gli impianti relativi non rechino inquinamenti all'acqua, all'aria e al suolo nè producano rumori ed esalazioni nocive e moleste, in relazione al tipo di industria e alle tecniche di lavorazione; dove siano esaurientemente descritti gli apparecchi e tutti i mezzi e i tipi di accorgimenti messi in opera per la depurazione; dove siano descritti i

metodi di uso, di manutenzione, di verifica e taratura periodica degli apparecchi e degli impianti di depurazione.

Gli scarichi delle acque di rifiuto dovranno adeguarsi a quanto previsto dalla Legge Regionale n.48 del 19.8.74.

L'Amministrazione Comunale attraverso i suoi organi tecnici e gli organi comprensoriali, provinciali e regionali preposti, provvederà alle ispezioni necessarie allo accertamento dell'osservanza delle presenti norme.

7,6 Per ogni nuovo insediamento produttivo dovrà essere effettuata la piantumazione con alberi d'alto fusto in ragione di 1 albero ogni 100 mq. di superficie coperta.

Detta piantumazione potrà essere parzialmente effettuata sulle aree destinate a spazi pubblici.

ART. 8 - NORME PARTICOLARI PER LA ZONA D3

8,1 La zona comprende le aree contigue alla stazione di Bettolino Freddo della linea metropolitana. Essa dovrà essere oggetto di pianificazione particolareggiata esecutiva, estesa all'intera zona, ovvero di piano di inquadramento operativo al fine di definire:

- 1 - le aree per i servizi accessori della stazione della metropolitana;
- 2 - le aree da destinare al parcheggio dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e quelle da destinare al parcheggio di autoveicoli privati, relativi alla stazione della metropolitana;
- 3 - la rete viaria interna;
- 4 - l'area o il volume destinati alla realizzazione del Centro Commerciale Integrato, a gestione comunale, secondo le indicazioni del Piano del Commercio di cui alla L.n.426
- 5 - le aree edificabili con attrezzature pubbliche o di uso pubblico, ricettive, commerciali, ricreative.

8,2 La edificazione (limitatamente alle aree di cui al precedente punto 8,1 4-5) è così regolata:

- Indice di fabbricabilità territoriale (It) = 2 mc/mq
- Altezza massima (H) = 18 piani

Norme particolari potranno essere stabilite in sede di pianificazione particolareggiata esecutiva.

8,3 NORMA TRANSITORIA

LA ZONA D3 POTRA' ESSERE TOTALMENTE O PARZIALMENTE SOPPRESSA IN BASE A VALUTAZIONI DI LIVELLO COMPENSORIALE SALVO PER LA PORZIONE NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE INTEGRATO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 8,1,4. LE AREE EVENTUALMENTE STRALCIATE DALLA ZONA D3 SONO CLASSIFICATE IN ZONA F2

ART. 9 - NORME PARTICOLARI PER LE ZONE F1 ed F2

9,1 La zona F1 comprende le aree destinate al verde pubblico, alle attrezzature ed agli impianti di carattere generale di livello comunale, atte a soddisfare gli standards urbanistici di legge.

9,2 La zona F2 comprende aree destinate prevalentemente alla creazione di parchi di verde pubblico e attrezzature, atte a soddisfare gli standards urbanistici di cui all'art. 4 sub.5 del D.l. 2.4.68 n.1444.

Nelle aree in oggetto potranno trovare ubicazione attrezzature pubbliche o private assoggettate a servitù di uso pubblico, di utenza intercomunale quali:

- attrezzature sanitarie;
- attrezzature scolastiche;
- attrezzature sportive;
- attrezzature per attività ricreative e culturali;
- attrezzature per il tempo libero.

E' tassativamente esclusa la costruzione di edifici per abitazioni salvo che per il personale di custodia delle attrezzature sopradette.

9,3 Le attrezzature e gli edifici pubblici di proprietà pubblica per i quali siano in vigore regolamenti speciali (edilizia scolastica, edilizia ospedaliera ecc.) dovranno ad essi attenersi.

Al di fuori di detti regolamenti non sono stabilite particolari limitazioni.

- 9,4 Le attrezzature e gli edifici assoggettati a servitù di uso pubblico ma di proprietà privata (autorizzati dal Sindaco previa stipulazione di apposita convenzione al fine di regolare le modalità di uso pubblico e il termine temporale della concessione), dovranno rispettare le seguenti limitazioni:

	F1	F2
- Indice di fabbricabilità fondiaria (If)	1 mc/mq	0,1 mc/mq
- Altezza massima (H)	3 piani	3 piani
- Rapporto di copertura	1/5	1/20

La autorizzazione a privati di realizzare attrezzature e servizi di uso pubblico nelle zone F2 è subordinata alla predisposizione di piani di inquadramento operativo o pianificazione particolareggiata esecutiva estesi all'intera zona e alla stipulazione di regolare atto di asservimento all'uso pubblico. Tali autorizzazioni non potranno interessare complessivamente più di un quinto dell'intera zona F2.

- 9,5 Gli edifici già esistenti nelle zone F e aventi destinazione non compatibile con quelle specifiche previste dal P.R.G., potranno essere oggetto di manutenzione e risanamento che non comportino aumenti di volume rispetto all'esistente, salvo che per modestissime porzioni strettamente finalizzate alla dotazione di servizi igienici indispensabile per garantire l'abitabilità. In caso di esproprio per pubblica utilità l'Amministrazione Comunale potrà scorporare gli edifici esistenti ed una quota dell'area di immediata pertinenza, quando ciò non comprometta la realizzazione della utilità pubblica che si intende perseguire.

9,6 Nelle zone F1 e nelle zone F2 esterne all'abitato è consentita, prima dell'attuazione delle destinazioni specifiche, l'utilizzazione per scopi agricoli e la edificazione connessa, esclusa ogni residenza, con le seguenti limitazioni:

- Indice di fabbricabilità territoriale (It) = 0,01 mc/mq
- Altezza (H) = 2 piani

9,7 Accorpamento di aree di interesse pubblico

L'Amministrazione Comunale potrà, con apposita deliberazione consiliare, permutare aree edificabili con aree destinate dal P.R.G. o da piani particolareggiati o di lottizzazione a scopi pubblici, quando ciò si renda utile o necessario al fine di migliorare la dimensione e la ubicazione degli spazi di uso pubblico, a condizione che non si apportino squilibri alla dotazione di spazi pubblici di quartiere. La dimensione delle aree da destinare a spazio pubblico non potrà subire riduzioni né potranno subire maggiorazioni le aree destinate a scopi privati.

9,8 Le aree acquisite dalla Amministrazione Comunale in conto di urbanizzazione secondaria, quando siano quantitativamente eccedenti i valori minimi di standards urbanistici di cui al D.l. 2.4.1968 n.7444 ovvero quando siano qualitativamente inutilizzabili per tale scopo, potranno essere proposte (in base ad apposita deliberazione da assumersi nell'ambito dei programmi pluriennali di attuazione) per la cessione a terzi, in permuta di aree utili o necessarie alla formazione di spazi di verde e servizi pubblici, che risultino di onerosa acquisizione (in ragione della presenza di edifici o della necessità di procedere al rimborso di imposte o di oneri di urbanizzazione già assolti) ovvero proprietà di piccoli operatori che abbiano acqui-

stato l'area come edificabile in base al Programma di Fabbricazione vigente alla data di adozione del P.R.G., al fine di realizzare la propria residenza familiare o un modesto laboratorio artigianale.

Sulle aree offerte in permuta dalla Amministrazione Comunale potranno essere comunque consentiti:

- edifici residenziali, in base alle norme di cui alla zona B, per un volume complessivo non superiore a mc.500;
- laboratori artigianali, in base alle norme di cui alla zona D2, con superficie di calpestio non superiore a mq.250.

9,9 Nelle aree di proprietà privata incluse nella zona F1 e destinate dal piano alla formazione di parcheggi pubblici, può essere consentita, in alternativa alla acquisizione pubblica, la utilizzazione del sottosuolo per la formazione di parcheggi privati, a condizione che la superficie del piano terreno, convenientemente sistemata, venga assoggettata a servitù di uso pubblico per il parcheggio autovetture.

ART. 10 - NORME RELATIVE ALLE STRADE E ALLE ZONE DI RISPETTO

10,1 Lungo le strade destinate al traffico veicolare (con esclusione della viabilità a fondo cieco o limitata al servizio di singoli edifici o insediamenti) gli edifici dovranno, di norma, sorgere in arretramento dal ciglio stradale come segue:

- m.5 per strade di larghezza inferiore a m.7
- m.7,50 per strade di larghezza compresa tra m.7 e m.15
- m.10 per strade di larghezza superiore a m.15.

Sono ammesse distanze inferiori a quelle suindicate nelle zone di completamento ad insindacabile giudizio della Amministrazione Comunale, quando il filo di fabbricazione sia già chiaramente determinato dagli edifici esistenti. Lungo la linea ferroviaria metropolitana gli edifici dovranno sorgere in arretramento, a distanza non inferiore a m.25 a partire dal limite della strada ferrata.

10,2 Le larghezze stradali rilevabili dalle tavole di piano comprendono non solo le carreggiate veicolari ma anche i marciapiedi e le eventuali piste ciclabili o riservate. Le esatte dimensioni totali o parziali saranno definite dagli strumenti particolareggiati esecutivi.

La larghezza minima per le nuove strade al servizio di singoli insediamenti (strade di quartiere non utilizzabili per il collegamento tra quartieri) è di m.13.

La larghezza minima delle strade di importanza superiore è fissata in m.20.

Tutte le strade di nuova costruzione previste dal P.R.G., da piani particolareggiati o di lottizzazione, da progetti planivolumetrici, dovranno essere alberate.

I marciapiedi non potranno pertanto avere larghezza inferiore a m.3 per le strade di larghezza totale pari a m.13 e non inferiore a m.4 per le strade di larghezza superiore.

- 10,3 La distanza da osservarsi nella edificazione, all'interno dell'abitato e degli insediamenti previsti dal Piano Regolatore, a partire dal limite della fascia di esproprio delle strade tangenziali, è stabilita in m.25.
Per tutte le strade di interesse sovracomunale, al di fuori dell'abitato e degli insediamenti previsti dal Piano, dovranno essere rispettate le distanze di cui al D.l. n. 1404 del 1 aprile 1968.
- 10,4 In sede di progettazione esecutiva delle opere viarie, per particolari documentate esigenze tecniche, potranno essere apportate ai tracciati di piano modifiche di modesta entità, nell'ambito delle fasce di rispetto stradale previste.
ARTICOLO SOSTITUITO : VEDI PAGINA N. 32
- 10,5 Lungo le sponde del fiume Lambro e del canale Martesana, a partire dal limite demaniale, sono vietate nuove costruzioni nonché l'esecuzione di opere di urbanizzazione per una fascia di profondità di m.100.
Le costruzioni esistenti alla data di adozione del piano regolatore potranno essere oggetto solo di ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazioni e modificazioni tali da non alterare sostanzialmente le dimensioni volumetriche e superficiali esistenti. Potranno essere concessi unicamente modesti ampliamenti, giudicati indispensabili dalle autorità sanitarie, necessari alla dotazione di servizi igienici o impianti di depurazione.
- 10,6 Le fasce di rispetto definite ai parr.10,3 e 10,5 sono inedificabili e la relativa superficie non può essere considerata nel computo del volume realizzabile su aree adiacenti, ancorchè comprese nel medesimo lotto.

ART. 11 - TUTELA DEI VALORI STORICO AMBIENTALI

- 11,1 Nelle tavole di piano sono indicati con apposita grafia gli edifici meritevoli di particolare tutela, che debbono considerarsi da conservare e restaurare in uno con le aree immediatamente circostanti, ancorchè non di pertinenza catastale.
- 11,2 Nelle zone B sono individuate, con apposito segno grafico, aree di pertinenza di edifici privati esistenti, piantumate con alberi d'alto fusto e sistemate a giardino, che il piano si propone di tutelare. Dette aree dovranno rimanere inedificate, a meno di modesti interventi sugli edifici esistenti che non comportino aumenti planimetrici superiori al 20%, comunque nel rispetto del limite di fabbricabilità fondiaria.
- 11,3 Interventi di costruzione, ricostruzione, modificazioni interne snaturanti la tipologia attuale, modificazioni esterne di edifici nei vecchi centri di Cologno (via Sormani, piazza Castello, via Indipendenza, Piazza 11 febbraio, inizio di via Galilei), di S. Giuliano (piazza S. Matteo), di S. Maurizio (piazza Don Minzoni, via Martiri della Resistenza, Largo Gramsci) e nelle vecchie cascine rurali, dovranno essere valutati nello ambito di appositi piani di inquadramento operativo o di pianificazione particolareggiata esecutiva.

- 7.3 - Variante deliberata con atto n. 68 del 22.2.1982 di Consiglio Comunale, modificato con deliberazione di C.C. n. 174 dell'11.5.1983.

L'edificazione nella zona D1 e D2 e nelle altre zone per l'ampliamento di insediamenti esistenti, come specificato al paragrafo 2.5 è così limitata:

- indice di fabbricabilità fondiaria (If) = 2 mc/mq;
- rapporto di copertura
 - = 50% della superficie territoriale per i nuovi insediamenti produttivi;
 - = 60% per l'ampliamento degli insediamenti produtt. esistenti in attività alla data di adozione della presente variante;
- altezza massima laboratori e magazzini (esclusi camini e apparecchiature tecnologiche inerenti la lavorazione) = 3 piani
- altezza massima uffici:
 - a singola concessione ediliz. = 6 piani
 - nell'ambito di piani particolareggiati esecutivi = 9 piani

- 7.4 - Variante deliberata con atto n. 578 del 30.11.1981 di Consiglio Comunale, modificato con deliberazione di C.C. n. 174 dell'11.5.1983.

La dotazione minima di standards per attrezzature funzionali agli insediamenti produttivi (parcheggi, verde, impianti sportivi, centri e servizi sociali, mense) è così stabilita:

- 20% della superficie territoriale per insediamenti produttivi industriali ed artigianali;
- una superficie pari a quella lorda complessiva di pavimento per gli insediamenti produttivi terziari e commerciali, almeno la metà di detta superficie dovrà essere destinata a parcheggi di uso pubblico.

Nelle quantità suddette sono comprese le superfici di parcheggio pubblico di cui al par. 4.7.

Per l'ampliamento di insediamenti autorizzati prima della data di entrata in vigore del Regolamento Edilizio (15.7.1970), le quantità suddette dovranno essere garantite solo per la parte in ampliamento.

Nel caso di modesti insediamenti che comportino la messa a disposizione di superfici minute e difficilmente utilizzabili per scopi pubblici, il richiedente la concessione edilizia potrà proporre la monetizzazione del contributo in area, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di procedere in base a quanto previsto ai paragrafi 9.7 e 9.8.

- 10.5 - Variante deliberata con atto n. 70 del 22.2.1982 di Consiglio Comunale.

Lungo le sponde del fiume Lambro e del canale Martesana, a partire dal limite demaniale e fino all'apposito limite indicato nelle tavole di P.R.G. n. 1 (tavole generale di piano in scala 1:5000) e n. 2 (viabilità principale e rispetti in scala 1:5000), sono vietate nuove costruzioni nonchè l'esecuzione di opere di urbanizzazione. Le costruzioni esistenti alla data di adozione della presente Variante potranno essere oggetto solo di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Sulle aree originariamente comprese entro le fasce di mt. 100 stabilite dal P.R.G. approvato con Decreto n. 19667 del 14.11.1978 e oggetto della presente Variante ex art. 43 L.R. n. 51/1975, la destinazione industriale eventualmente stabilita potrà essere attuata:

- in base a semplice concessione edilizia per interventi relativi alla espansione e/o alla ristrutturazione delle attività produttive esistenti;
- subordinatamente alla approvazione di apposito strumento di pianificazione particolareggiata esecutiva per gli interventi relativi ad attività di nuovo insediamento.